

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2.

Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento:

INDICE

CAPO I

ACCESSO AI PROFILI DI AGENTE,
SOVRINTENDENTE, ISPETTORE
E FUNZIONARIO FORESTALI

- Art. 1 – Assunzione a tempo indeterminato ad agente forestale
- Art. 2 – Corso di formazione professionale per l'assunzione ad agente forestale
- Art. 3 – Assunzione a sovrintendente forestale
- Art. 4 – Assunzione ad ispettore forestale
- Art. 5 – Assunzione a funzionario forestale
- Art. 6 – Corso di formazione per l'assunzione a funzionario forestale
- Art. 7 – Assunzione a tempo indeterminato ad armiere del Corpo forestale
- Art. 8 – Accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale

CAPO II

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
DI MOBILITÀ INTERNA PER I PROFILI
DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE
E FUNZIONARIO FORESTALI

- Art. 9 – Assegnazione della sede di servizio

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Règlement régional n° 2 du 17 mai 2010,

portant dispositions en matière d'accès au Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de mobilité dans le cadre de celui-ci, aux termes du troisième aliéna de l'art. 5 et de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I^{ER}

ACCÈS AUX PROFILS D'AGENT,
DE SURINTENDANT, D'INSPECTEUR
ET DE CADRE FORESTIERS

- Art. 1^{er} – Recrutement des agents forestiers sous contrat à durée indéterminée
- Art. 2 – Cours de formation professionnelle en vue du recrutement des agents forestiers
- Art. 3 – Recrutement des surintendants forestiers
- Art. 4 – Recrutement des inspecteurs forestiers
- Art. 5 – Recrutement des cadres forestiers
- Art. 6 – Cours de formation professionnelle en vue du recrutement des cadres forestiers
- Art. 7 – Recrutement des armuriers du Corps forestier sous contrat à durée indéterminée
- Art. 8 – Vérification des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude

CHAPITRE II

PROCÉDURES DE MOBILITÉ INTERNE
RELATIVES AUX PROFILS D'AGENT,
DE SURINTENDANT, D'INSPECTEUR
ET DE CADRE FORESTIERS

- Art. 9 – Affectation

- Art. 10 – Mobilità volontaria
Art. 11 – Mobilità d'ufficio e utilizzazione temporanea per esigenze organizzative

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 – Disposizioni transitorie
Art. 13 – Rinvio
Art. 14 – Abrogazioni

CAPO I
ACCESSO AI PROFILI DI AGENTE,
SOVRINTENDENTE, ISPETTORE
E FUNZIONARIO FORESTALI

Art. 1
*(Assunzione a tempo indeterminato
ad agente forestale)*

1. Gli agenti forestali del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, con esclusione di ogni elevazione;
 - b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;
 - c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado;
 - d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
 - e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 8;
 - f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
 - g) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver presentato dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell'articolo 15, comma 7ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza);
 - h) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
 - i) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
 - j) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al

- Art. 10 – Mobilité volontaire
Art. 11 – Mobilité d'office et affectation temporaire pour raison de service

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES

- Art. 12 – Dispositions transitoires
Art. 13 – Renvoi
Art. 14 – Abrogation de dispositions

CHAPITRE IER
ACCÈS AUX PROFILS D'AGENT,
DE SURINTENDANT, D'INSPECTEUR
ET DE CADRE FORESTIERS

Art. 1^{er}
*(Recrutement des agents forestiers
sous contrat à durée indéterminée)*

1. Les agents du Corps forestier de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « Corps forestier », sont recrutés par concours externe sur titres et épreuves et à l'issue d'un cours de formation professionnel spécial.
2. Ont vocation à participer au concours visé au premier alinéa du présent article les citoyens italiens réunissant, en sus des conditions générales requises pour l'accès au cadre unique régional, les conditions suivantes :
 - a) Être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-deux ans au plus, toute possibilité d'élévation du plafond d'âge étant exclue ;
 - b) Avoir une taille d'1,65 m au moins, pour les hommes, et d'1,61 m au moins, pour les femmes ;
 - c) Justifier d'un titre d'études final de l'enseignement secondaire du deuxième degré ;
 - d) Être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B au moins ;
 - e) Remplir les conditions psychologiques, physiques et d'aptitude requises pour l'exercice de la profession, attestées suivant les modalités visées à l'art. 8 du présent règlement ;
 - f) Être en position régulière vis-à-vis des obligations militaires ;
 - g) Ne pas avoir été admis au service civil en qualité d'objecteur de conscience ni avoir présenté de déclaration de renonciation au statut d'objecteur de conscience au sens du septième alinéa ter de l'art. 15 de la loi n° 230 du 8 juillet 1998 (Nouvelles dispositions en matière d'objection de conscience) ;
 - h) Ne pas avoir été expulsé des corps militaires ni des forces de police ;
 - i) N'avoir subi aucune condamnation à une peine de détention pour un délit intentionnel ;
 - j) Ne faire ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de prévention.
3. Compte tenu des attributions particulières des person-

personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.

4. Le prove d'esame comprendono almeno una prova scritta o teorico-pratica, una prova ginnico-sportiva e una prova orale. L'ammissione alle prove di concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente a carattere psicoattitudinale.
5. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
 - a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso, entro il limite del 5 per cento;
 - b) titoli di servizio, entro il limite del 5 per cento;
 - c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.
6. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 5, i titoli ammessi a valutazione e il relativo punteggio.
7. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 5.

Art. 2

(Corso di formazione professionale per l'assunzione ad agente forestale)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 1, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, devono frequentare un apposito corso di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.
3. Il numero di candidati da avviare al corso è pari a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso. Possono essere ammessi al corso, come riservatari, ulteriori candidati utilmente collocati nella graduatoria di concorso in numero non superiore al 25 per cento dei posti disponibili.
4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di

nels du Corps forestier justifiant de la qualité d'agents de sécurité publique et d'agents de police judiciaire, l'admission au concours en cause est subordonnée à l'acceptation de l'utilisation des armes à feu pour l'exercice des fonctions liées au profil professionnel en question.

4. Les épreuves du concours comprennent au moins une épreuve écrite ou théorique-pratique, une épreuve sportive et une épreuve orale. L'admission aux épreuves du concours peut être subordonnée à la réussite de tests préliminaires, dont éventuellement des tests psychiques et d'aptitude.
5. Sont pris en compte aux fins de l'évaluation, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 du total des points finaux, les titres suivants :
 - a) Titres d'études non requis aux fins de l'admission au concours (5 p. 100 au plus) ;
 - b) États de service (5 p. 100 au plus) ;
 - c) Titres divers (10 p. 100 au plus).
6. L'avis de concours indique, pour chaque catégorie visée au cinquième alinéa ci-dessus, les titres admis et les points y afférents.
7. La liste d'aptitude du concours est établie suivant l'ordre des points attribués lors des épreuves et de l'évaluation des titres visés au cinquième alinéa du présent article.

Art. 2

(Cours de formation professionnelle en vue du recrutement des agents forestiers)

1. Afin d'être recrutés sous contrat à durée indéterminée, les lauréats du concours visé à l'art. 1^{er} du présent règlement doivent suivre un cours de formation professionnelle spécial d'une durée non inférieure à six mois, organisé par l'Administration régionale, éventuellement en collaboration avec d'autres établissements. Les frais relatifs au cours de formation sont à la charge de l'Administration régionale.
2. Les modalités de déroulement du cours de formation sont établies par acte du commandant du Corps forestier.
3. Le nombre de candidats admis au cours de formation correspond au nombre de postes à pourvoir et de postes devenus vacants jusqu'à la date de début dudit cours. Peut être admis au cours, à titre de réserve, un nombre de candidats classés en rang utile sur la liste d'aptitude correspondant à 25 p. 100 au plus des postes à pourvoir.
4. L'admission au cours de formation est subordonnée à la vérification de l'existence des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 du présent règlement et des

- agenti di pubblica sicurezza e agenti di polizia giudiziaria.
5. I candidati ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti forestali.
 6. Gli allievi agenti forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
 7. Gli allievi agenti forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
 8. Salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, gli allievi agenti forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
 9. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di agente forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso. È formata separata ed analoga graduatoria per i candidati riservatari.
 10. Decadono dalla graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, e sono esclusi dall'esame di fine corso, gli allievi agenti forestali che:
 - a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
 - b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
 11. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli allievi agenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.
- conditions nécessaires pour l'attribution de la qualité d'agent de sécurité publique et d'agent de police judiciaire.
5. Les candidats admis au cours de formation sont nommés aspirants agents forestiers.
 6. Les aspirants agents forestiers qui relèvent du cadre unique régional sont autorisés par l'Administration régionale à suivre le cours de formation et sont considérés comme étant en service de plein droit. Pendant ledit cours, ils perçoivent leur traitement, exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif de leurs fonctions.
 7. Les aspirants agents forestiers qui dépendent des autres administrations ou établissements publics ou des particuliers perçoivent, pendant toute la durée du cours de formation, une allocation n'ayant pas les caractéristiques d'une rémunération et dont le montant correspond au traitement prévu pour le profil professionnel d'agent forestier, réduit d'un cinquième et des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.
 8. Sans préjudice des dispositions des sixième et septième alinéas ci-dessus, les aspirants agents forestiers sont recrutés par l'Administration régionale sous contrat à durée déterminée pour la durée du cours de formation, conformément aux lois et aux conventions de travail en vigueur. Pendant cette durée, ils perçoivent le traitement prévu pour le profil professionnel d'agent forestier, réduit d'un cinquième et des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.
 9. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée en qualité d'agent forestier est subordonné à la réussite de l'examen théorique et pratique sanctionnant la fin du cours de formation. La liste d'aptitude finale est établie sur la base de la moyenne, exprimée en dixièmes, des notes obtenues lors du concours et de l'examen de fin de cours. Une liste d'aptitude séparée est établie suivant les mêmes critères pour les candidats de réserve.
 10. Sont déclarés déçus de la liste d'aptitude visée au septième alinéa de l'art. 1^{er} du présent règlement et sont exclus de l'examen de fin de cours les aspirants agents forestiers qui :
 - a) Déclarent vouloir renoncer au cours de formation ;
 - b) Ont été absents pendant un nombre de jours, même non consécutifs, égal ou supérieur à 20 p. 100 de la durée globale du cours.
 11. En cas d'absence en raison d'un empêchement légitime pendant une période égale ou supérieure à 20 p. 100 de la durée globale du cours de formation, les aspirants agents forestiers sont exclus dudit cours ou de l'examen de fin de cours, mais sont admis à participer au premier cours suivant, à condition que ce dernier soit organisé dans les trois ans de validité de la liste d'aptitude du concours y afférent.

Art. 3

(Assunzione a sovrintendente forestale)

1. L'assunzione a sovrintendente forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.
2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi gli agenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno cinque anni di servizio effettivo e che non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
3. Le prove d'esame comprendono almeno due prove, scritte o teorico-pratiche, e una prova orale.
4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 25 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
 - a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso di agente forestale, entro il limite del 5 per cento;
 - b) titoli di servizio, entro il limite del 10 per cento;
 - c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.
5. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 4, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.
6. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 4.
7. Ai fini dell'assunzione a sovrintendente forestale, i vincitori del concorso devono frequentare un apposito corso di formazione professionale organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
8. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.
9. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.
10. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di sovrintendente forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso.
11. Decadono dalla graduatoria di cui al comma 6 e sono

Art. 3

(Recrutement des surintendants forestiers)

1. Les surintendants forestiers du Corps forestier sont recrutés par concours interne sur titres et épreuves et à l'issue d'un cours de formation professionnel spécial.
2. Ont vocation à participer au concours visé au premier alinéa du présent article les agents forestiers du Corps forestier justifiant d'une ancienneté, dans ledit profil, d'au moins cinq ans de service effectif et n'ayant subi, au cours des deux années précédentes, aucune sanction disciplinaire plus grave que le blâme.
3. Les épreuves du concours comprennent au moins deux épreuves écrites ou théorico-pratiques et une épreuve orale.
4. Sont pris en compte aux fins de l'évaluation, jusqu'à concurrence de 25 p. 100 du total des points finaux, les titres suivants :
 - a) Titres d'études non requis aux fins de l'admission au concours d'agent forestier (5 p. 100 au plus) ;
 - b) États de service (10 p. 100 au plus) ;
 - c) Titres divers (10 p. 100 au plus).
5. L'avis de concours indique, pour chaque catégorie visée au quatrième alinéa ci-dessus, les titres admis et les points y afférents.
6. La liste d'aptitude du concours est établie suivant l'ordre des points attribués lors des épreuves et de l'évaluation des titres visés au quatrième alinéa du présent article.
7. Afin d'être recrutés en qualité de surintendants forestiers, les lauréats du concours doivent suivre un cours de formation professionnelle spécial organisé par l'Administration régionale, éventuellement en collaboration avec d'autres établissements. Les frais relatifs au cours de formation sont à la charge de l'Administration régionale.
8. Les modalités de déroulement du cours de formation sont établies par acte du commandant du Corps forestier.
9. Le nombre maximum de candidats admis au cours de formation correspond au nombre de postes à pourvoir et de postes devenus vacants jusqu'à la date de début dudit cours.
10. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée en qualité de surintendant forestier est subordonné à la réussite à l'examen théorique et pratique sanctionnant la fin du cours de formation. La liste d'aptitude finale est établie sur la base de la moyenne, exprimée en dixièmes, des notes obtenues lors du concours et de l'examen de fin de cours.
11. Sont déclarés déchus de la liste d'aptitude visée au

esclusi dall'esame di fine corso, gli aspiranti sovrintendenti forestali che:

- a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
- b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.

12. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti sovrintendenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

Art. 4

(Assunzione ad ispettore forestale)

1. L'assunzione ad ispettore forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi i sovrintendenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno cinque anni di servizio effettivo e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
3. Le prove d'esame comprendono almeno due prove scritte o teorico-pratiche e una prova orale.
4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
 - a) titoli di studio non richiesti per l'ammissione al concorso di agente forestale, entro il limite del 4 per cento;
 - b) titoli di servizio, entro il limite dell'8 per cento;
 - c) titoli vari, entro il limite dell'8 per cento.
5. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui al comma 4, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.
6. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 4.

Art. 5

(Assunzione a funzionario forestale)

1. L'assunzione a funzionario forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:

sixième alinéa du présent article et sont exclus de l'examen de fin de cours les aspirants surintendants forestiers qui :

- a) Déclarent vouloir renoncer au cours de formation ;
- b) Ont été absents pendant un nombre de jours, même non consécutifs, égal ou supérieur à 20 p. 100 de la durée globale du cours.

12. En cas d'absence en raison d'un empêchement légitime pendant une période égale ou supérieure à 20 p. 100 de la durée globale du cours de formation, les aspirants surintendants forestiers sont exclus dudit cours ou de l'examen de fin de cours, mais sont admis à participer au premier cours suivant, à condition que ce dernier soit organisé dans les trois ans de validité de la liste d'aptitude du concours y afférent.

Art. 4

(Recrutement des inspecteurs forestiers)

1. Les inspecteurs forestiers du Corps forestier sont recrutés par concours interne sur titres et épreuves.
2. Ont vocation à participer au concours visé au premier alinéa du présent article les surintendants forestiers du Corps forestier justifiant d'une ancienneté dans ledit profil d'au moins cinq ans de service effectif et n'ayant subi, au cours des deux années précédentes, aucune sanction disciplinaire plus grave que le blâme.
3. Les épreuves du concours comprennent au moins deux épreuves écrites ou théorico-pratiques et une épreuve orale.
4. Sont pris en compte aux fins de l'évaluation, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 du total des points finaux, les titres suivants :
 - a) Titres d'études non requis aux fins de l'admission au concours d'agent forestier (4 p. 100 au plus) ;
 - b) États de service (8 p. 100 au plus) ;
 - c) Titres divers (8 p. 100 au plus).
5. L'avis de concours indique, pour chaque catégorie visée au quatrième alinéa ci-dessus, les titres admis et les points y afférents.
6. La liste d'aptitude du concours est établie suivant l'ordre des points attribués lors des épreuves et de l'évaluation des titres visés au quatrième alinéa du présent article.

Art. 5

(Recrutement des cadres forestiers)

1. Les cadres forestiers du Corps forestier sont recrutés par concours externe sur épreuves.
2. Ont vocation à participer au concours visé au premier alinéa du présent article les citoyens italiens réunissant, en sus des conditions générales requises pour l'accès au cadre unique régional, les conditions suivantes :

- a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quarantacinque con esclusione di ogni elevazione, salvo per i candidati di cui al comma 3;
 - b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;
 - c) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale;
 - d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
 - e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 8;
 - f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
 - g) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver presentato dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi dell'articolo 15, comma 7ter, della l. 230/1998;
 - h) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
 - i) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
 - j) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. La copertura del 50 per cento dei posti messi a concorso è riservata agli ispettori e ai sovrintendenti del Corpo forestale che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di ispettore o nove anni nel profilo di sovrintendente e in possesso dei seguenti requisiti:
- a) diploma di secondo grado valido per l'iscrizione all'Università;
 - b) idoneità psico-fisica ed attitudinale da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 8;
 - c) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
 - d) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
 - e) non aver riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
4. In considerazione dei particolari compiti attribuiti ai funzionari forestali del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è in ogni caso subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni attinenti al profilo professionale di appartenenza.
5. Le prove d'esame comprendono due prove scritte, una delle quali può essere di contenuto teorico-pratico, e una prova orale. L'ammissione alle prove del concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente di carattere psicoattitudinale.
- a) Être âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, toute possibilité d'élévation du plafond d'âge étant exclue, sauf pour les candidats visés au troisième alinéa du présent article ;
 - b) Avoir une taille d'1,65 m au moins, pour les hommes, et d'1,61 m au moins, pour les femmes ;
 - c) Justifier d'une maîtrise (ancienne organisation pédagogique) ou d'une licence magistrale ;
 - d) Être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B au moins ;
 - e) Remplir les conditions psychologiques, physiques et d'aptitude requises pour l'exercice de la profession, attestées suivant les modalités visées à l'art. 8 du présent règlement ;
 - f) Être en position régulière vis-à-vis des obligations militaires ;
 - g) Ne pas avoir été admis au service civil en qualité d'objecteur de conscience ni avoir présenté de déclaration de renonciation au statut d'objecteur de conscience au sens du septième alinéa ter de l'art. 15 de la loi n° 2308/1998 ;
 - h) Ne pas avoir été expulsé des corps militaires ni des forces de police ;
 - i) N'avoir subi aucune condamnation à une peine de détention pour un délit intentionnel ;
 - j) Ne faire ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de prévention.
3. Les postes à pourvoir sont réservés, à raison de 50 p. 100, aux inspecteurs et aux surintendants du Corps forestier justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans un poste d'inspecteur ou neuf ans dans un poste de surintendant et réunissant les conditions suivantes :
- a) Être titulaire d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire du deuxième degré valable pour l'inscription à l'université ;
 - b) Remplir les conditions psychologiques, physiques et d'aptitude requises pour l'exercice de la profession, attestées suivant les modalités visées à l'art. 8 du présent règlement ;
 - c) N'avoir subi aucune condamnation à une peine de détention pour un délit intentionnel ;
 - d) Ne faire ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de prévention ;
 - e) N'avoir subi, au cours des deux années précédentes, aucune sanction disciplinaire plus grave que le blâme.
4. Compte tenu des attributions particulières des cadres forestiers du Corps forestier justifiant de la qualité d'agents de sécurité publique et d'officiers de police judiciaire, l'admission au concours est, en tout état de cause, subordonnée à l'acceptation de l'utilisation des armes à feu pour l'exercice des fonctions liées au profil professionnel en question.
5. Les épreuves du concours comprennent deux épreuves écrites, dont l'une peut avoir un contenu théorique-pratique, et une épreuve orale. L'admission aux épreuves du concours peut être subordonnée à la réussite de tests préliminaires, dont éventuellement des tests psychiques et d'aptitude.

6. Il bando di concorso specifica la tipologia di laurea richiesta per i posti messi a concorso.
7. La graduatoria del concorso è unica e formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.
8. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, possono essere ricoperti dai candidati esterni.

Art. 6
*(Corso di formazione per
l'assunzione a funzionario forestale)*

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, devono frequentare un apposito corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo forestale.
3. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.
4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, ad esclusione dei candidati appartenenti al Corpo forestale.
5. Gli aspiranti funzionari forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
6. Gli aspiranti funzionari forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza di natura non retributiva in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.

6. L'avis de concours précise le type de titre d'études universitaire requis pour l'accès aux postes à pourvoir.
7. La liste d'aptitude du concours en cause est unique et est établie suivant l'ordre des points attribués lors des épreuves du concours. Une fois épuisés les postes réservés, les personnels ayant droit à ceux-ci peuvent être employés pour la couverture des postes non occupés par les lauréats provenant de l'extérieur de l'Administration.
8. Les postes réservés non pourvus par des lauréats appartenant à l'Administration peuvent l'être par des lauréats provenant de l'extérieur de celle-ci.

Art. 6
*(Cours de formation professionnelle en vue
du recrutement des cadres forestiers)*

1. Afin d'être recrutés sous contrat à durée indéterminée, les lauréats du concours visé à l'art. 5 du présent règlement doivent suivre un cours de formation professionnelle spécial d'une durée non inférieure à trois mois, organisé par l'Administration régionale, éventuellement en collaboration avec d'autres établissements. Les frais relatifs au cours de formation sont à la charge de l'Administration régionale.
2. Les modalités de déroulement du cours de formation sont établies par acte du commandant du Corps forestier.
3. Le nombre maximum de candidats admis au cours de formation correspond au nombre de postes à pourvoir et de postes devenus vacants jusqu'à la date de début dudit cours.
4. L'admission au cours de formation est subordonnée à la vérification de l'existence des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude visées à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 8 du présent règlement et des conditions nécessaires pour l'attribution de la qualité d'agent de sécurité publique et d'officier de police judiciaire, exception faite pour les candidats appartenant au Corps forestier.
5. Les aspirants cadres forestiers qui relèvent du cadre unique régional sont autorisés par l'Administration régionale à suivre le cours de formation et sont considérés comme étant en service de plein droit. Pendant ledit cours, ils continuent de percevoir leur traitement, exception faite des indemnités liées à l'exercice effectif de leurs fonctions.
6. Les aspirants cadres forestiers qui dépendent des autres administrations ou établissements publics ou des particuliers perçoivent, pendant toute la durée du cours de formation, une allocation n'ayant pas les caractéristiques d'une rémunération et dont le montant correspond au traitement prévu pour le profil professionnel de cadre forestier, réduit d'un cinquième et des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.

7. Salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, gli aspiranti funzionari forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
8. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di funzionario forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso.
9. Decadono dalla graduatoria di cui all'articolo 5, comma 7, e sono esclusi dall'esame di fine corso gli aspiranti funzionari forestali che:
 - a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
 - b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
10. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti funzionari forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.

Art. 7

*(Assunzione a tempo indeterminato
ad armiere del Corpo forestale)*

1. L'assunzione ad armiere del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni diciotto;
 - b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne;
 - c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - d) attestato di idoneità a svolgere l'attività di fabbricazione, riparazione e commercio di armi, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);
 - e) licenza del Prefetto ad esercitare l'attività di direttore o istruttore di tiro a segno ai sensi dell'articolo 31 della l. 110/1975;

7. Sans préjudice des dispositions des cinquième et sixième alinéas ci-dessus, les aspirants cadres forestiers sont recrutés par l'Administration régionale sous contrat à durée déterminée pour la durée du cours de formation, conformément aux lois et aux conventions de travail en vigueur. Pendant cette durée, ils perçoivent le traitement prévu pour le profil professionnel de cadre forestier, réduit d'un cinquième et des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions.
8. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée en qualité de cadre forestier est subordonné à la réussite à l'examen théorique et pratique sanctionnant la fin du cours de formation. La liste d'aptitude finale est établie sur la base de la moyenne, exprimée en dixièmes, des notes obtenues lors du concours et de l'examen de fin de cours.
9. Sont déclarés déchus de la liste d'aptitude visée au septième alinéa de l'art. 5 du présent règlement et sont exclus de l'examen de fin de cours les aspirants cadres forestiers qui :
 - a) Déclarent vouloir renoncer au cours de formation ;
 - b) Ont été absents pendant un nombre de jours, même non consécutifs, égal ou supérieur à 20 p. 100 de la durée globale du cours.
10. En cas d'absence en raison d'un empêchement légitime pendant une période égale ou supérieure à 20 p. 100 de la durée globale du cours de formation, les aspirants cadres forestiers sont exclus dudit cours ou de l'examen de fin de cours, mais sont admis à participer au premier cours suivant, à condition que ce dernier soit organisé dans les trois ans de validité de la liste d'aptitude du concours y afférent.

Art. 7

*(Recrutement des armuriers du Corps forestier
sous contrat à durée indéterminée)*

1. Les armuriers du Corps forestier sont recrutés par concours externe sur épreuves.
2. Ont vocation à participer au concours visé au premier alinéa du présent article les citoyens italiens réunissant, en sus des conditions générales requises pour l'accès au cadre unique régional, les conditions suivantes :
 - a) Être âgé de dix-huit ans au moins ;
 - b) Avoir une taille d'1,65 m au moins, pour les hommes, et d'1,61 m au moins, pour les femmes ;
 - c) Justifier d'un titre d'études final de l'enseignement secondaire du premier degré ;
 - d) Justifier de l'attestation d'aptitude à l'exercice de l'activité de fabrication, réparation et commercialisation d'armes aux termes des articles 8 et 9 de la loi n° 110 du 18 avril 1975 (Normes complétant les dispositions en vigueur en matière de contrôle des armes, des munitions et des explosifs) ;
 - e) Être titulaire de l'autorisation du préfet à l'exercice de l'activité de directeur ou de moniteur de tir au

- f) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
 - g) certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica per il rilascio del porto d'armi per difesa personale rilasciata dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e dalla Polizia di Stato, come stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale);
 - h) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
 - i) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
 - j) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
 - k) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
3. Il concorso ha ad oggetto almeno una prova scritta a carattere teorico-pratico, una o più prove pratiche di tiro e una prova orale.
4. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame.

Art. 8
*(Accertamenti dell'idoneità
psico-fisica e attitudinale)*

1. I funzionari, gli ispettori, i sovrintendenti, gli agenti forestali e l'armiere sono sottoposti a specifici accertamenti sanitari finalizzati a certificarne l'idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio.
2. Gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio si distinguono in:
- a) accertamenti sanitari preliminari all'ammissione alle prove concorsuali per l'accesso al profilo di agente e di funzionario forestale;
 - b) accertamenti sanitari preliminari al corso di formazione di cui agli articoli 2 e 6, eseguiti presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;
 - c) accertamenti sanitari periodici o occasionali volti a verificare la permanenza dell'idoneità psico-fisica e attitudinale del personale forestale eseguiti presso l'Azienda USL;
 - d) accertamenti relativi alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

- sens de l'art. 31 de la loi n° 110/1975 ;
- f) Être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B au moins ;
 - g) Posséder le certificat attestant l'existence des conditions psychologiques et physiques requises pour l'obtention du port d'armes de défense personnelle, délivré par les bureaux de médecine légale ou par les districts sanitaires des unités sanitaires locales ou par les structures sanitaires militaires et la police d'État, aux termes du premier alinéa de l'art. 3 du décret du ministre de la santé du 28 avril 1998 (Conditions psychologiques et physiques requises pour la délivrance et le renouvellement du permis de porter un fusil de chasse et des armes de défense personnelle) ;
 - h) Être en position régulière vis-à-vis des obligations militaires ;
 - i) Ne pas avoir été expulsé des corps militaires ni des forces de police ;
 - j) N'avoir subi aucune condamnation à une peine de détention pour un délit intentionnel ;
 - k) Ne faire ni avoir fait l'objet d'aucune mesure de prévention.

3. Les épreuves du concours comprennent au moins une épreuve écrite à caractère théorique-pratique, une ou plusieurs épreuves pratiques de tir et une épreuve orale.
4. La liste d'aptitude du concours est établie suivant l'ordre des points attribués lors des épreuves.

Art. 8
*(Vérification des conditions psychologiques,
physiques et d'aptitude)*

1. Les cadres, les inspecteurs, les surintendants, les agents forestiers et les armuriers sont soumis à des contrôles sanitaires spéciaux visant à la certification de l'existence des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.
2. Les contrôles des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude nécessaires pour l'exercice des fonctions en cause consistent dans :
- a) Des contrôles sanitaires préalables à l'admission aux épreuves des concours pour l'accès aux profils d'agent et de cadre forestiers ;
 - b) Des contrôles sanitaires préalables aux cours de formation visés aux articles 2 et 6 du présent règlement, effectués dans les services de l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence USL » ;
 - c) Des contrôles sanitaires périodiques ou occasionnels visant à la vérification de la persistance des conditions psychologiques, physiques et d'aptitude des personnels forestiers, effectués dans les services de l'Agence USL ;
 - d) Des contrôles dans le cadre de la procédure de surveillance sanitaire au sens de l'art. 41 du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l'art. 1^{er} de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière

3. Il giudizio di idoneità o non idoneità di cui al comma 2, lettere a) e b), è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, la non ammissione al concorso o la decadenza dalle graduatorie di cui agli articoli 1, comma 7 e 5, comma 7.
4. I requisiti e le modalità degli accertamenti di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Gli accertamenti sanitari di cui al comma 2, lettera c), sono eseguiti, su richiesta del Comandante del Corpo forestale, periodicamente con cadenza triennale, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, e con cadenza biennale, dopo il quarantacinquesimo anno di età. Tali accertamenti possono essere eseguiti occasionalmente in caso di assenza per malattia per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno solare o per motivata richiesta del Comandante del Corpo forestale.
6. Gli accertamenti di cui al comma 2, lettera d), sono eseguiti dal medico competente, individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008, e possono sostituire gli accertamenti periodici di cui al comma 2, lettera c).

CAPO II
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
DI MOBILITÀ INTERNA PER I PROFILI
DI AGENTE, SOVRINTENDENTE,
ISPETTORE E FUNZIONARIO FORESTALI

Art. 9
(Assegnazione della sede di servizio)

1. Le assegnazioni del personale del Corpo forestale di cui al presente capo si intendono conferite per un periodo di dieci anni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11. Decorso detto periodo, il Comandante del Corpo forestale, con provvedimento motivato, può disporre il trasferimento di sede, ad eccezione del personale forestale che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, maturi i requisiti per il collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età o l'anzianità contributiva massima nei successivi cinque anni.
2. Le assegnazioni degli agenti forestali di prima assunzione sono disposte presso le stazioni forestali con provvedimento del Comandante del Corpo forestale per un periodo minimo di sei anni. La scelta della sede avviene sulla base dell'ordine della graduatoria di concorso.
3. Le assegnazioni di cui al comma 2 sono precedute dai trasferimenti del personale già in servizio disposti ai sensi degli articoli 10 e 11.

de protection de la santé et de la sécurité des lieux de travail).

3. L'avis d'aptitude ou d'inaptitude formulé au sens des lettres a) et b) du deuxième alinéa ci-dessus est définitif et comporte, en cas d'inaptitude, la non-admission aux concours ou la radiation des listes d'aptitude visées au septième alinéa de l'art. 1^{er} et au septième alinéa de l'art. 7 du présent règlement.
4. Les conditions et les modalités de contrôle au sens du deuxième alinéa ci-dessus sont établies par délibération du Gouvernement régional.
5. Les contrôles sanitaires visés à la lettre c) du deuxième alinéa ci-dessus sont effectués, à la demande du commandant du Corps forestier, tous les trois ans, jusqu'à ce que les personnels atteignent l'âge de quarante-cinq ans, et après tous les deux ans. Lesdits contrôles peuvent être effectués occasionnellement en cas de congé de maladie d'une durée supérieure à trois mois, même non consécutifs, au cours de la même année solaire ou sur demande motivée du commandant du Corps forestier.
6. Les contrôles visés à la lettre d) du deuxième alinéa ci-dessus sont effectués par le médecin compétent au sens du premier alinéa de l'art. 18 du décret législatif n° 81/2008 et peuvent tenir lieu de contrôle périodique au sens de la lettre c) dudit deuxième alinéa.

CHAPITRE II
PROCÉDURES DE MOBILITÉ INTERNE
RELATIVES AUX PROFILS D'AGENT,
DE SURINTENDANT, D'INSPECTEUR
ET DE CADRE FORESTIERS

Art. 9
(Affectation)

1. L'affectation des personnels du Corps forestier au sens du présent chapitre est décidée pour une période de dix ans, sans préjudice des dispositions de l'art. 11 ci-dessus. À l'issue de la période en cause, le commandant du Corps forestier peut, par acte motivé, changer l'affectation des personnels en cause, sauf s'il s'agit de personnels forestiers qui atteignent, aux termes des dispositions en vigueur, la limite d'âge ou l'ancienneté de cotisation maximale nécessaire pour le départ à la retraite au cours des cinq années suivantes.
2. Les agents forestiers nouvellement recrutés sont affectés aux postes forestiers par acte du commandant du Corps forestier pour une période de six ans au moins. Le poste forestier est choisi sur la base du rang dans la liste d'aptitude du concours.
3. Les affectations au sens du deuxième alinéa ci-dessus sont précédées de la mutation des personnels déjà en fonctions au sens des articles 10 et 11 du présent règlement.

Art. 10
(Mobilità volontaria)

1. Con circolare annuale del Comandante del Corpo forestale sono individuati i posti ai quali si intende dare copertura mediante la mobilità volontaria.
2. Gli ispettori, i sovrintendenti e gli agenti forestali possono presentare domanda di mobilità al Comandante del Corpo forestale nei termini previsti dalla circolare di cui al comma 1.
3. La domanda di mobilità, vistata dal Comandante della stazione forestale di assegnazione, deve indicare:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) la categoria, la posizione, il profilo professionale di appartenenza, la sede di assegnazione e la durata di relativa permanenza;
 - c) l'indicazione, secondo un ordine di preferenza, di non più di tre sedi corrispondenti a posti nella posizione e nel profilo professionale di appartenenza;
 - d) la situazione di famiglia.
4. Possono presentare domanda di mobilità coloro che, alla data di presentazione della medesima, hanno maturato nel Corpo forestale almeno sei anni di servizio dalla prima assegnazione o quattro anni nella sede di successiva assegnazione, ivi compresi i periodi di utilizzazione temporanea presso altre sedi o distacco disposto presso altri enti.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comandante del Corpo forestale redige la graduatoria delle domande ammesse sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato A. Tale allegato può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
6. I posti individuati sono assegnati in base all'ordine della graduatoria.
7. Le domande di mobilità non sono accolte nel caso in cui il richiedente ricopra una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede richiesta, salvo che non sia collocato in aspettativa per mandato politico.
8. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 6, il Comandante del Corpo forestale comunica a ciascun interessato l'accoglimento o il rigetto motivato della domanda di mobilità.

Art. 11
(Mobilità d'ufficio e utilizzazione
temporanea per esigenze organizzative)

1. La mobilità d'ufficio per esigenze organizzative è di-

Art. 10
(Mobilité volontaire)

1. Une circulaire annuelle du commandant du Corps forestier fixe les postes à pourvoir par mobilité volontaire.
2. Les inspecteurs, les surintendants et les agents forestiers peuvent présenter leur demande de mobilité au commandant du Corps forestier dans les délais prévus par la circulaire visée au premier alinéa du présent article.
3. La demande de mobilité doit être visée par le commandant du poste forestier d'affectation et doit indiquer :
 - a) Les données nominatives ;
 - b) La catégorie, la position, le profil professionnel, le poste forestier d'affectation et la durée y afférente ;
 - c) Trois postes forestiers au maximum, selon l'ordre de préférence, où un emploi du type et du profil professionnel d'appartenance est vacant ;
 - d) Les caractéristiques du foyer.
4. Ont vocation à présenter une demande de mobilité les personnels qui justifient, à la date de dépôt de cette dernière, d'une ancienneté de service dans le Corps forestier d'au moins six ans à compter de la première affectation ou de quatre ans au poste forestier suivant, y compris les périodes d'emploi temporaire auprès d'autres postes ou de détachement auprès d'autres établissements.
5. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt des demandes, le commandant du Corps forestier dresse le classement des demandes admises sur la base des critères établis à l'annexe A du présent règlement. Ladite annexe peut être modifiée par délibération du Gouvernement régional, les organisations syndicales entendues.
6. Les emplois vacants sont pourvus suivant l'ordre du classement susmentionné.
7. Les demandes de mobilité sont rejetées lorsque les demandeurs exercent des fonctions électives dans une administration publique locale dont le territoire est compris dans la juridiction du poste forestier de destination, sauf en cas de congé pour mandat politique.
8. Dans les trente jours qui suivent l'approbation du classement visé au sixième alinéa du présent article, le commandant du Corps forestier communique à chaque demandeur si sa demande de mobilité a été accueillie ou rejetée.

Art. 11
(Mobilité d'office et affectation
temporaire pour raison de service)

1. La mobilité d'office pour raison de service est décidée

sposta dal Comandante del Corpo forestale, in particolare:

- a) per la copertura dei posti individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e non coperti con la procedura di mobilità volontaria;
 - b) per l'eliminazione di situazioni di incompatibilità ambientale o derivanti dalla presenza di soggetti, non collocati in aspettativa per mandato politico, che ricoprono una carica elettiva in un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede di assegnazione.
2. Il Comandante del Corpo forestale può disporre, per esigenze organizzative, l'utilizzazione temporanea del personale forestale in sede diversa da quella di assegnazione.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, non si applicano alle domande di mobilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), non si applicano, sino alla scadenza del relativo mandato, a chi ricopre una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione della sede di assegnazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di personale del ruolo unico regionale.

Art. 14 (Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2002, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 8, 11, 12 e 13 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale).

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

par le commandant du Corps forestier, notamment dans les cas suivants :

- a) Pour la couverture des postes visés au premier alinéa de l'art. 10 ci-dessus et non pourvus par voie de mobilité volontaire ;
 - b) Pour la solution des situations d'incompatibilité environnementale ou d'incompatibilité due à la présence de personnels ne bénéficiant pas d'un congé pour mandat politique mais exerçant des fonctions électives dans une administration publique locale dont le territoire est compris dans la juridiction du poste forestier d'affectation.
2. Le commandant du Corps forestier peut, pour des raisons de service, affecter à titre temporaire des personnels forestiers à des postes autres que ceux où ils exercent leurs fonctions.

CHAPITRE III DISPOSITIONS FINALES

Art. 12 (Dispositions transitoires)

1. Les dispositions visées au quatrième alinéa de l'art. 10 ci-dessus ne s'appliquent pas aux demandes de mobilité présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les dispositions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 11 ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, exercent des fonctions électives dans une administration publique locale dont le territoire est compris dans la juridiction du poste forestier d'affectation, et ce, jusqu'à l'expiration du mandat y afférent.

Art. 13 (Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de personnels du cadre unique régional.

Art. 14 (Abrogation de dispositions)

1. Aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 32 de la LR n° 12/2002, sont abrogés les articles 8, 11, 12 et 13 de la loi régionale n° 66 du 11 novembre 1977 (Nouvelles dispositions en matière d'ordre juridique et de fonctionnement du Corps forestier valdôtain et en matière de statut et de traitement des personnels y afférents), et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer

osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 maggio 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

Allegato A

Sistema di punteggio per la formazione della graduatoria per la mobilità volontaria (articolo 10, comma 5)

- a) permanenza nell'ultima sede di servizio:
 - per ogni mese o frazione di mese: 0,1 punti;
- b) situazione di famiglia:
 - 1) coniugati o conviventi: 3 punti;
 - 2) per ogni figlio convivente fino al diciottesimo anno di età: 2 punti;
 - 3) vedovo, divorziato, separato o non coniugato con figli senza convivente:
 - per il primo figlio fino al diciottesimo anno di età: 4 punti;
 - per ogni altro figlio fino al compimento del diciottesimo anno di età: 2 punti;
- c) avvicinamento alla giurisdizione di origine o richiesta per comprovate esigenze familiari:
 - per ogni 10 km, o ulteriore frazione pari o superiore a 1 km, di distanza dalla sede di servizio: 0,3 punti;
- d) utilizzazione temporanea in una sede diversa da quella di appartenenza, ad eccezione delle assegnazioni disposte verso altre strutture del Dipartimento competente in materia di risorse naturali, o distacco presso altro ente:
 - per ogni mese o frazione di mese: 0,1 punti;
- e) anzianità di servizio nel Corpo forestale della Valle d'Aosta:
 - nel profilo professionale di appartenenza, per ogni mese o frazione di mese: 0,1 punti.

Le domande presentate da chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), precedono, in graduatoria, tutte le altre.

A parità di graduatoria, precede il candidato che ha maturato una maggiore anzianità di servizio nel Corpo forestale.

comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 mai 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Annexe A

Points à attribuer pour la formation du classement des demandes de mobilité volontaire (cinquième alinéa de l'art. 10)

- a) Ancienneté de service dans le dernier poste forestier d'affectation :
 - pour chaque mois ou fraction de mois : 0,1 point ;
- b) Caractéristiques du foyer :
 - 1) Fonctionnaire marié ou vivant maritalement : 3 points ;
 - 2) Enfants âgés de 18 ans au maximum et vivant sous le même toit : 2 points chacun ;
 - 3) Fonctionnaire veuf, divorcé, séparé de corps ou non marié, avec des enfants et sans concubin :
 - pour le premier enfant, âgé de 18 ans au maximum : 4 points ;
 - pour les autres enfants, âgés de 18 ans au maximum : 2 points chacun ;
- c) Rapprochement à la juridiction d'origine ou, pour des raisons motivées, à la famille :
 - tous les 10 km, ou fraction égale ou supérieure à 1 km, de distance du poste forestier d'affectation : 0,3 point ;
- d) Affectation temporaire à un poste autre que celui d'appartenance (exception faite pour l'affectation à une autre structure du Département compétent en matière de ressources naturelles) ou détachement auprès d'un autre établissement :
 - pour chaque mois ou fraction de mois : 0,1 point ;
- e) Ancienneté de service dans le Corps forestier de la Vallée d'Aoste :
 - dans le profil professionnel d'appartenance, pour chaque mois ou fraction de mois : 0,1 point.

Priorité est donnée aux demandes présentées par les personnels qui se trouvent dans les conditions visées au cinquième alinéa de l'art. 33 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées).

À égalité de rang, priorité est donnée à la demande du candidat qui justifie de l'ancienneté de service dans le Corps

Ad ulteriore parità precede il candidato più anziano di età.

Ai fini della formazione della graduatoria, sono da intendersi frazioni di mese i periodi superiori o pari a quindici giorni; i periodi inferiori non sono valutati.

Per il computo delle distanze chilometriche si fa riferimento all'elenco delle distanze chilometriche da Aosta, Piazza Deffeyes, sede dell'Amministrazione regionale, approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 7

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 830 del 26.03.2010);
- presentata al Consiglio regionale in data 30.03.2010;
- assegnata alla II^a Commissione consiliare permanente in data 02.04.2010;
- esaminata dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 03.05.2010, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere CRETAZ;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.05.2010, con deliberazione n. 1190/XIII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 17.05.2010.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE 17 MAGGIO 2010, N. 2

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 15, comma 7ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230 prevede quanto segue:

«7-ter. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.».

forestier la plus importante. Si l'égalité persiste, priorité est donnée à la demande du candidat le plus âgé.

Aux fins de la formation du classement, l'on entend par « fraction de mois » les périodes égales ou supérieures à quinze jours, les périodes d'une durée inférieure n'étant pas prises en compte.

Pour ce qui est du calcul des distances kilométriques, référence est faite à la liste des distances kilométriques depuis Aoste (Palais régional, place Deffeyes) approuvée par l'Assessorat régional compétent en matière de travaux publics.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de règlement n° 7

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 830 du 26.03.2010) ;
- présentée au Conseil régional en date du 30.03.2010 ;
- soumise à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 02.04.2010 ;
- examinée par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 03.05.2010 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CRETAZ ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 12.05.2010, délibération n° 1190/XIII ;
- transmise au Président de la Région en date du 17.05.2010.

Nota all'articolo 5:

⁽²⁾ Vedasi nota 1.

Note all'articolo 7:

⁽³⁾ L'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 prevede quanto segue:

«8. Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi.

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del ri-

chiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione (26).

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.».

⁽⁴⁾ L'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 prevede quanto segue:

«9. Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi.

Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.».

⁽⁵⁾ L'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 prevede quanto segue:

«31. Vigilanza sulle attività di tiro a segno.

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

- a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
- b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
- c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
- d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.

La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da euro 206 a euro 1.032.».

⁽⁶⁾ L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 prevede quanto segue:

«Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarli secondo il modello di cui all'allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.».

Note all'articolo 8:

⁽⁷⁾ L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede quanto segue:

«Art. 41. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indica-

- zioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
- ...
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
- 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.
- 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
- ...
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.».
- (8) L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede quanto segue:
- «1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in

- materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
 - m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rile-

vanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.».

Note all'articolo 14:

⁽⁹⁾ L'articolo 32, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 prevedeva quanto segue:

«a) 11 novembre 1977, n. 66, ad eccezione degli articoli 8, 11, 12 e 13, i quali cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della presente legge, e degli articoli 25, 28, 29 e 32, i quali cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa;

⁽¹⁰⁾ L'articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 prevedeva quanto segue:

«Art. 8
(Requisiti generali)

Al fine di essere ammessi alla prova di selezione di cui al successivo articolo 11, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani, ovvero aver ottenuto l'equiparazione ai cittadini italiani con decreto di riconoscimento;
- b)
- c) avere buona conoscenza della lingua francese;
- d) godere dei diritti civili e politici, non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immuni da condanne che comportino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego, non aver carichi pendenti;
- e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio;
- f) avere sempre tenuto buona condotta;
- g) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salve le eccezioni di legge;
- h) per i soli candidati di sesso maschile, avere adempiuto agli obblighi di leva;
- i) non essere stati revocati, né dispensati, né licenziati per accertata colpa grave da un impiego pubblico o privato;
- l) essere in possesso del diploma della scuola media;
- m) avere una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,58 per le donne.

L'esclusione dalla prova di selezione può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti, e ne deve essere data comunicazione motivata.».

- ⁽¹¹⁾ L'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 prevedeva quanto segue:

«Art. 11
(Nomina - Modalità)

La nomina a ruolo a posti iniziali di guardia forestale è subordinata alla frequenza, con esito positivo ed a spese dell'Amministrazione regionale, di appositi corsi di formazione istituiti dalla Amministrazione regionale anche in collaborazione con altri Enti, che avranno una durata non inferiore a sei mesi.

Al reclutamento del personale da inviare a frequentare detti corsi, l'Amministrazione regionale provvede a mezzo di concorsi pubblici per titoli ed esami.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale di cultura generale, precedute da una prova preliminare scritta ed orale di lingua francese.

Per la determinazione del numero dei candidati da inviare ai corsi si tiene conto dei posti vacanti, e di quelli di cui si prevede la vacanza entro 12 mesi.

Coloro che dimostrino di avere già frequentato con esito positivo corsi per guardie forestali istituiti dal Ministero dell'agricoltura e foreste possono essere nominati a ruolo dopo aver superato i concorsi previsti dal presente articolo.

L'Amministrazione regionale sottopone i candidati ad una visita medica, preliminare alla prova di selezione, allo scopo di accertarne la prestanza e l'attitudine fisica al disimpegno delle mansioni proprie del Corpo forestale valdostano.

Costituiscono titoli valutabili:

- a) *l'attività svolta dai candidati nei settori di lavoro di specifica competenza forestale presso l'Amministrazione regionale, lo Stato o gli Enti locali;*
- b) *l'attività agonistica nel settore dello sci e della marcia.*

Ai partecipanti ai corsi di formazione di cui ai primi due commi del presente articolo è concesso un sussidio di studio nella misura da stabilirsi, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla durata ed alla sede del corso.».

- ⁽¹²⁾ L'articolo 12 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 prevedeva quanto segue:

«Art. 12
(Avanzamento alla qualifica di brigadiere)

L'avanzamento dal grado di guardia a quello di brigadiere avviene previa frequenza, con esito finale positivo, di un apposito corso di formazione di sottufficiali istituito dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri Enti.

A tale corso sono ammesse unicamente le guardie del Corpo forestale valdostano dotate di un'anzianità di servizio di almeno quattro anni effettivi lodevolmente prestati che superino una preliminare prova di selezione vertente sull'esame dei titoli di merito comparativo oltretutto di una prova scritta ed orale concernente le materie professionali.

Qualora la prova di selezione dia in tutto o in parte esito negativo, o sia disertata, è bandita una ulteriore prova di selezione entro il termine di un anno a decorrere dall'espletamento di quella precedente.

In caso di mancanza di concorrenti dotati del requisito dell'anzianità di servizio di cui al comma terzo del presente articolo, l'Amministrazione regionale può ridurre i termini di anzianità a soli due anni di servizio effettivo lodevolmente prestato.

In caso di parità finale fra due o più candidati, la graduatoria utile per l'ammissione al corso viene fatta tenendo conto della maggiore anzianità di servizio e, ove occorra, della maggiore età.».

- ⁽¹³⁾ L'articolo 13 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 prevedeva quanto segue:

«Art. 13
(Avanzamento al grado di maresciallo)

L'avanzamento al grado di maresciallo avviene con gli stessi criteri e modalità indicati nell'articolo precedente, con l'esclusione della frequenza di un apposito corso di formazione.

L'utile collocazione nella graduatoria finale costituisce titolo definitivo per la promozione al grado di maresciallo nei posti vacanti messi a concorso.».